

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA CIRCOLO UNIONE S.ROCCO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CUGGIONO MI VIA SAN GREGORIO
0001

Numero REA: MI - 84309

Codice fiscale: 00693780157

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-04-2006 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 15546/6150 DI REPERTORIO
SOCIETA' COOPERATIVA CIRCOLO UNIONE S. ROCCO - CUGGIONO
S T A T U T O

Art.1 - E' corrente una società Cooperativa sotto la denominazione " SOCIETA' COOPERATIVA CIRCOLO UNIONE S.ROCCO".

La società ha sede in Cuggiono e svolge la sua attività solo nell' ambito del Comune di Cuggiono.

Nel presente statuto trovano applicazione - in quanto compatibili - le norme che disciplinano la società a responsabilità limitata; in caso di superamento dei limiti di cui al secondo comma dell' articolo 2519 c.c. si procederà all' adeguamento dello statuto.

Art.2 - La durata della società è illimitata. Perciò è riconosciuto ai soci il diritto di recedere in ogni tempo, con un preavviso di almeno sei mesi e produrrà effetti con la chiusura dell'esercizio nel corso del quale il termine del semestre spira.

Art. 3 - La società ha scopo mutualistico e non di lucro.

La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi.

E' preciso intento della cooperativa rientrare nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente e pertanto, come previsto dall'articolo 2514 Cod. Civ., la cooperativa dovrà rispettare quanto segue:

- a) non potranno essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potranno essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, le azioni di partecipazione cooperativa, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra;
- c) le riserve non potranno essere distribuite fra i soci;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, come in seguito meglio precisato.

La Cooperativa si propone di soddisfare le esigenze economiche, culturali e ricreative prevalentemente dei propri soci, ma anche delle loro famiglie e dei cittadini in genere, attraverso le attività che ne costituiscono l'oggetto.

La Cooperativa può aderire ad organismi economici o sindacali, che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

La adesione agli organismi ed enti, saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) la gestione di circoli sociali, culturali, ricreativi, con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande anche alcoliche e superalcoliche, sale di ritrovo e ricreazione, biblioteche, sale di lettura, sale da ballo, impianti sportivi in genere, condotti in proprio o ceduti in gestione a terzi;
- b) la distribuzione, sotto forma di commercio al minuto, di beni di consumo di qualsiasi genere, con priorità ai generi alimentari, ai beni di uso personale e per la casa, ai libri e ad altri prodotti ad uso culturale, ricreativo e sportivo;
- c) l'organizzazione e gestione, sia direttamente che in collaborazione con altri organismi, iniziative a carattere socio - culturale, ludico - educativo, turistico, ricreativo, sportivo, tendenti a favorire l'utilizzo, qualitativamente e socialmente

efficace del tempo libero da parte dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;

d) l'organizzazione mostre fotografiche, convegni, guida ai musei ed ai luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico.

Ai fini della realizzazione delle attività che ne costituiscono l'oggetto e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la cooperativa può raccogliere, presso coloro che siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal Consiglio di Amministrazione; il tutto in conformità alle disposizioni della normativa fiscale e bancaria ed ai provvedimenti delle autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci.

Art.4 - Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono far parte tutti coloro, cittadini di ambo i sessi che risiedono stabilmente nel Comune di Cuggiono e siano di irrepreensibile condotta morale e civile. La domanda di ammissione dovrà essere presentata con l'appoggio di due soci non consiglieri e sull'accettazione della domanda stessa dovrà dare parere favorevole il Consiglio di Amministrazione, che decide con provvedimento motivato. Per far parte della società occorre avere piena capacità giuridica. Non possono far parte della società quelle persone che abbiano interessi contrari alla medesima oppure esercitino attività affini; non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati e falliti non riabilitati.

Art.5 - Chi intende essere socio dovrà presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio di Amministrazione indicando:

- a) il nome, cognome, paternità, domicilio, residenza, cittadinanza;
- b) il possesso dei requisiti indicati nell'art.4.

Art. 6 - Il Consiglio dovrà dare al socio comunicazione nei modi che riterrà opportuno, comunicandogli la data di ammissione ed invitandolo al versamento della quota sociale composta dal valore nominale dell'azienda e dalla tassa di ammissione stabilita dalla precedente assemblea, in un'unica soluzione.

Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla avvenuta comunicazione, l'ammissione si intenderà come non avvenuta.

Art.7 - La qualità di socio si perde per recesso, per morte, per decadenza e per esclusione.

Il recesso può essere accordato dal Consiglio di Amministrazione su richiesta del socio e nei casi previsti dalla legge.

L'esclusione può avvenire nei soli casi previsti dalla legge.

I provvedimenti in merito devono essere assunti e rettificati dal Consiglio di Amministrazione con adeguata motivazione.

La decadenza può avvenire per la perdita di uno dei requisiti di cui all'art.4.

Il comma precedente non vale per i casi in cui il socio si assentasse saltuariamente e per periodi non superiori a tre anni dal Comune per ragioni di lavoro.

Art.8 - In caso di morte di un socio, gli aventi causa possono ad esso subentrare designando un loro rappresentante e previa approvazione del Consiglio, nella qualità di socio.

Art.9 - Ai soci comunque usciti dalla società o i loro aventi causa spetta il rimborso della quota sociale al valore nominale.

PATRIMONIO E BILANCIO

Art.10 - Il patrimonio sociale è costituito:

- a) il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di quote sociali rappresentato da quote da Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna;
- b) dalla riserva ordinaria,
- c) dalla riserva straordinaria e da fondi accantonamento e ammortamento;
- d) dai fondi speciali istituiti a scopo di previdenza, mutualità, miglioramento od istruzione dei soci.

Art.11 - Le quote sociali sono nominative e sono rappresentate da libretti progressivamente numerati e firmati dal Presidente, dal Cassiere e dal Segretario.

Art.12 - Le quote non possono essere cedute, sottoposte a pegno, usufrutto e vincolo di qualsiasi natura.

Ogni cessione è vietata e non può comunque avere effetto alcuno verso la società.

Art.13 - Le quote sociali sono tutte vincolate a favore della società per tutti gli obblighi che il socio abbia con la medesima.

Art.14 - Il bilancio compilato dal Consiglio di Amministrazione con criteri di oculata prudenza dovrà comporsi di un consuntivo dell'esercizio con un dettagliato conto delle spese e degli utili nonché di un inventario seguito in modo da escludere nella maggior misura possibile ogni futura svalutazione del patrimonio sociale.

Il bilancio dovrà essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centoottanta giorni qualora venga redatto bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze sociali connesse alla struttura ed all'oggetto della società segnalate dagli amministratori secondo quanto previsto dalla vigente normativa..

Il bilancio stesso dovrà essere depositato quindici giorni prima dell'assemblea per l'approvazione, nella sede sociale a disposizione dei soci unitamente alle relazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 15 - Nel caso di residui passivi, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla copertura delle perdite.

Gli utili netti annuali dovranno essere destinati come segue:

- a) una quota di almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, qualunque sia l'ammontare raggiunto del fondo stesso, mai indivisibile fra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che nell'atto dello scioglimento anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;
- b) una quota ai fondi mutualistici, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge

La destinazione degli utili residui verrà decisa dall'assemblea nel rispetto dell'articolo 2514 del codice civile

L'assemblea delibera la ripartizione degli ristorni a ciascun socio nell'ammontare proposto dal Consiglio di Amministrazione per quel dato esercizio, ai sensi dell'articolo 2545 sexies; in ogni caso la ripartizione dei ristorni ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.”

ORGANI SOCIALI

Art.16 - Sono organi della società:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione.

Art.17 - L'assemblea è la riunione di tutti i soci.

Essa regolarmente convocata e costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, legalmente prese, vincolano tutti i soci ancorchè dimissionari o non intervenuti.

Art.18 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione una volta all'anno, al più tardi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, per la rinnovazione delle cariche sociali e per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione la reputi necessaria o su richiesta motivata, con predisposto ordine del giorno, di almeno un quinto dei soci.

Nel caso che la richiesta sia fatta dai soci, il Consiglio dovrà provvedere alla convocazione entro trenta giorni dalla richiesta stessa.

Art.19 - La convocazione dell'assemblea ha luogo mediante affissione di pubblici avvisi nell'abitato del Comune di Cuggiono, nonchè nella sede della società.

Gli avvisi di comunicazione devono essere pubblicati almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'assemblea e devono contenere, oltre che l'indicazione del luogo ove si terrà l'assemblea, l'ordine del giorno e le modalità della seconda convocazione per il caso che la prima andasse deserta.

La seconda convocazione non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima.

Art.20 - Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ogni socio ha diritto ad un sol voto.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio non amministratore, con semplice delega scritta autenticata da un membro del Consiglio di Amministrazione. Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.

Il socio non ha voto e deve allontanarsi dall'assemblea quando si deliberano affari concernenti i suoi personali interessi.

Art.21 - Per la regolare costituzione dell'assemblea occorre la presenza e la rappresentanza di almeno la metà più uno dei soci.

Per la validità delle deliberazioni il voto favorevole della metà più uno dei presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni concernenti modifiche dello statuto, cambiamento oggetto sociale, fusione, scioglimento anticipato o proroga della durata della cooperativa, occorre la presenza e la rappresentanza di almeno due terzi dei soci ed il voto dei due terzi degli intervenuti o rappresentati.

In seconda convocazione l'assemblea può deliberare a maggioranza assoluta qualunque sia il numero degli intervenuti, ma per le delibere di cui al comma precedente deve aversi il voto favorevole di un terzo dei soci.

Art.22 - Il Presidente dell'assemblea è nominato dagli intervenuti, il quale sceglie un segretario e se necessario due scrutatori.

Art.23 - Le votazioni si fanno per alzata di mano; devono farsi per appello nominale quando ne faccia richiesta un quinto dei soci presenti o rappresentati. Le votazioni per le nomine e cariche sociali hanno luogo a scheda segreta o per alzata di mano.

Art.24 - Il verbale dell'assemblea è sottoscritto dal Presidente della stessa, dal Segretario e dagli scrutatori se nominati.

Nei casi previsti dalla Legge il verbale è redatto da un Notaio che fungerà da Segretario.

Art.25 - Nell'assemblea di approvazione del bilancio i soci deliberano oltre che sul bilancio, sulla destinazione degli utili, sulle nomine delle cariche e in tutto ciò che è loro consentito dalle vigenti leggi.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.26 - L'amministrazione della società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 10 (dieci) ad un massimo di 16 (sedici) membri eletti dall'assemblea tra i soci. Durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art.27 - Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri, a maggioranza di voti, un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario.

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente ed in sua mancanza, salvo che il Consiglio non disponga diversamente, il segretario.

Il segretario può essere nominato anche fuori dai membri del Consiglio.

Art.28 - Qualora durante i tre anni di carica dovessero venire a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti a maggioranza di voti. Dette nomine dovranno essere ratificate dalla prima assemblea. Tali Consiglieri scadono unitamente agli altri membri.

Art.29 - I Consiglieri che non presenziassero alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per tre sedute consecutive, senza motivo ritenuto valido dal Presidente, sono dimissionati.

Art.30 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano due o più Consiglieri. L'invito di convocazione può essere anche verbale. Il processo verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.31 - Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono valide quando intervengano almeno la metà più uno dei Consiglieri e le approvano la maggioranza assoluta degli intervenuti. Le votazioni sono segrete quando ciò sia richiesto anche da un sol consigliere e si tratti di persone o affari in cui taluno dei componenti il Consiglio abbia interesse diretto. Il Consigliere personalmente interessato si astiene dal voto. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale quello del Presidente, in quelle segrete la parità impone la rielezione della proposta.

Art.32 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, fra l'altro spetta al Consiglio:

- 1) di curare l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea;
- 2) redigere i bilanci;
- 3) compilare i regolamenti interni;
- 4) conferire procure;
- 5) assumere e licenziare dipendenti della società fissandone le attribuzioni;
- 6) dare l'adesione della società ad organismi cooperativi, consorziali, federali, salvo ratifica dell'assemblea;
- 7) deliberare circa l'ammissione, recesso, decadenza od esclusione da socio;
- 8) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compreso l'acquisto e la vendita di immobili che comunque rientrino nell'oggetto sociale e che dalla legge e dal presente statuto non siano demandati all'assemblea.

Art.33 - Il presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la società di fronte ai terzi sia giudizialmente che extragiudizialmente. Ha la firma sociale. Nei casi d'urgenza provvede con i poteri del Consiglio d'Amministrazione. Tali atti devono essere ratificati dal Consiglio, in mancanza non hanno effetto verso i terzi.

In caso di assenza è sostituito dal Vice Presidente e questi dal Segretario, in questo caso però il segretario deve essere stato scelto nel Consiglio, altrimenti l'ufficio di Vice Presidente spetta al Consigliere più anziano.

ATTIVITA' SOCIALE

Art.34 - Nessuna limitazione per gli acquisti e per la vendita è fatta al Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà in conformità ai bisogni dei soci e del pubblico e all'andamento dell'attività sociale, evitando ogni speculazione eccessivamente aleatoria.

Le vendite sono fatte sempre per contanti.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 35 - Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 c.c. la Cooperativa procederà alla nomina di un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due sindaci supplenti.

Il Presidente sarà nominato dall'Assemblea.

Il Collegio durerà in carica tre esercizi sociali e comunque decadrà al momento dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale decorrente dalla sua nomina.

Il controllo contabile viene esercitato, nei casi e secondo le norme di legge, da società di revisione in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti normative in materia di società cooperative.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.36 - Per lo scioglimento e liquidazione della società valgono le norme del codice civile e delle leggi vigenti. I liquidatori in numero di due verranno nominati dall'assemblea.

Art.37 - Nello scioglimento della società il patrimonio sociale, dedotto il rimborso ai soci delle quote sociali effettivamente versate deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole mutualistiche sopra esposte sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.38 - Per tutto quanto non è contemplato dal presente statuto si fa riferimento e si intendono applicabili le disposizioni del Codice Civile e della legislazione sulle cooperative.

FIRMATO ALL'ORIGINALE:

Mario GARAVAGLIA

Patrizia CARRARA Notaio – sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art.20 comma 3 D.P.R. 445/2000 che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Busto Arsizio, li 11 aprile 2006

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Milano autorizzata con Prov. Prot. n. 3/4774/2000 del 19.7.2000 del Ministero delle Finanze- Dip. delle Entrate- Ufficio delle Entrate di Milano.